

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 21 novembre 2011 (OR. en)

16467/11

Fascicolo interistituzionale: 2011/0240 (NLE)

PECHE 330 OC 15

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2012, le

possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel

Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) n. 1124/2010

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 28.11.2011

16467/11 MC-KPE/ff
DG B III IT

REGOLAMENTO (UE) N. .../2011 DEL CONSIGLIO

del

che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) n. 1124/2010

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- **(1)** L'articolo 43, paragrafo 3, del trattato dispone che il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca¹, prevede che le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca siano decise tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente della relazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), e alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi regionali.
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca, ivi comprese, se del caso, alcune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.

MC-KPE/ff 2 16467/11 DG B III IT

GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

- (4) I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi durante la consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura e i consigli consultivi regionali interessati.
- (5) Le possibilità di pesca applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici dovrebbero essere fissate in conformità delle norme stabilite in detti piani. Di conseguenza, i limiti delle catture e dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico dovrebbero essere stabiliti in conformità delle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock¹ ("piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico").

16467/11 MC-KPE/ff 3
DG B III

¹ GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

- Alla luce dei più recenti pareri scientifici, la flessibilità nella gestione dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico può essere introdotta senza compromettere gli obiettivi del piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico e senza determinare un aumento della mortalità per pesca. Tale flessibilità permetterebbe una gestione più efficace dello sforzo di pesca nel caso in cui i contingenti non fossero ugualmente ripartiti tra la flotta di uno Stato membro e faciliterebbe reazioni rapide agli scambi di contingenti. Uno Stato membro dovrebbe, pertanto, avere la facoltà di assegnare a pescherecci battenti la sua bandiera giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la bandiera di detto Stato membro.
- (7) Alla luce dei più recenti pareri scientifici, è opportuno introdurre tale flessibilità nella gestione dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico già nel 2011. Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 1124/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico¹.
- L'uso delle possibilità di pesca stabilito nel presente regolamento dovrebbe essere soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca², e in particolare agli articoli 33 e 34 concernenti, rispettivamente, la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e le informazioni riguardanti i dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono alla Commissione tali dati.

16467/11 MC-KPE/ff 4
DG B III

¹ GU L 318 del 4.12.2010, pag. 1.

GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

- (9) Conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti¹, è necessario individuare gli stock soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- Al fine di evitare l'interruzione delle attività di pesca e per garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione è importante che tali attività di pesca siano aperte il 1° gennaio 2012. Tuttavia, poiché il regolamento (UE) n. 1124/2010 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizione del presente regolamento che consentono la flessibilità nella gestione dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2011. Per ragioni di urgenza il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente a seguito della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

16467/11 MC-KPE/ff 5
DG B III IT

GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

Capo I

Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2012 e modifica il regolamento (UE) n. 1124/2010 per quanto riguarda la gestione dello sforzo di pesca relativamente agli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'UE operanti nel Mar Baltico.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) zone del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), le zone geografiche specificate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund¹;
- b) "Mar Baltico", le sottodivisioni CIEM da 22 a 32;
- c) "peschereccio dell'UE", un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- d) "totale ammissibile di catture (TAC)", il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;
- e) "contingente", la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- f) "giorno di assenza dal porto", qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, in cui la nave è fuori dal porto.

16467/11 MC-KPE/ff 7
DG B III

¹ GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.

Capo II

Possibilità di pesca

Articolo 4

TAC e assegnazioni

I TAC, la ripartizione di tali TAC tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato I.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

- 1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
 - a) gli scambi effettuati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE)
 n. 2371/2002;
 - b) le attribuzioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE)
 n. 847/96;
 - d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

- e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 2. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 6 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente:

- a) se le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o
- b) se le catture rientrano in una quota dell'Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell'Unione non è ancora esaurita.

16467/11 MC-KPE/ff 9
DG B III

Articolo 7

Limitazioni dello sforzo di pesca

- 1. Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell'allegato II.
- 2. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 si applicano altresì alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 a meno che la Commissione non abbia deciso, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, di escludere tali sottodivisioni dalle restrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, nonché all'articolo 13 di detto regolamento.
- 3. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1 a meno che la Commissione non abbia deciso, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le restrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1098/2007 si applicano a tale sottodivisione.

Capo III

Disposizioni finali

Articolo 8

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 9

Modifica del regolamento (UE) n. 1124/2010

L'allegato II del regolamento (UE) n. 1124/2010 è sostituito dal testo figurante nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 20120.

Tuttavia, l'articolo 9 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente

IT

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

Ai fini del presente regolamento è riportatala seguente tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati.

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
Clupea harengus	HER	Aringa
Gadus morhua	COD	Merluzzo bianco
Pleuronectes platessa	PLE	Passera di mare
Salmo salar	SAL	Salmone atlantico
Sprattus sprattus	SPR	Spratto

Specie:	Aringa	Zona:	Sottodivisioni 30-31
	Clupea harengus		HER/3D30.; HER/3D31.
Finlandia	86 905	TAC analitico	
Svezia	19 095		
Unione	106 000		
TAC	106 000		
Specie:	Aringa	Zona:	Sottodivisioni 22-24
	Clupea harengus		HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.
Danimarca	2 930	TAC analitico	
Germania	11 532	Non si applica	a l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Finlandia	1	Non si applica	a l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Polonia	2 719		
Svezia	3 718		
Unione	20 900		
TAC	20 900		

Specie:	Aringa	Zona:	Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (acque dell'UE)
	Clupea harengus		HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.
Danimarca	1 725	TAC analitico	
Germania	457	Non si applica	l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Estonia	8 810	Non si applica	l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Finlandia	17 197		
Lettonia	2 174		
Lituania	2 289		
Polonia	19 537		
Svezia	26 228		
Unione	78 417		
TAC	Non pertinente		
Specie:	Aringa	Zona:	Sottodivisione 28.1
	Clupea harengus		HER/03D.RG
Estonia	14 120	TAC analitico	
Lettonia	16 456		
Unione	30 576		
TAC	30 576		

Specie:	Merluzzo bianco	Zona:	Sottodivisioni 25-32 (acque dell'UE)
	Gadus morhua		COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.
Danimarca	15 587	TAC analitico	
Germania	6 200		
Estonia	1 519		
Finlandia	1 193		
Lettonia	5 795		
Lituania	3 818		
Polonia	17 947		
Svezia	15 791		
Unione	67 850		
TAC	Non pertinente		
Specie:	Merluzzo bianco	Zona:	Sottodivisioni 22-24
	Gadus morhua		COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.
Danimarca	9 298	TAC analitico	
Germania	4 546	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Estonia	206	Non si applica	l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Finlandia	183		
Lettonia	769		
Lituania	499		
Polonia	2 487		
Svezia	3 312		
Unione	21 300		

Specie:	Passera di mare	Zona:	Sottodivisioni 22-32 (acque dell'UE)
	Pleuronectes platessa		PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.
Danimarca	2 070	TAC precau	ızionale
Germania	230	Non si appl	ica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Polonia	433		
Svezia	156		
Unione	2 889		
TAC	2 889		
Specie:	Salmone atlantico	Zona:	Sottodivisioni 22-31 (acque dell'UE)
	Salmo salar		SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.
Danimarca	25 396 (1)	TAC analiti	со
Germania	2 826 (1)	Non si appl	ica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Estonia	2 581 (1)	Non si appl	ica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Finlandia	31 667 (1)		
Lettonia	16 153 (1)		
Lituania	1 899 (1)		
Polonia	7 704 (1)		
Svezia	34 327 (1)		
Unione	122 553 (1)		
Official			

Specie:	Salmone atlantico	Zona: Sottodivisione 32 (acque dell'UE)	
	Salmo salar	SAL/3D32.	
Estonia	1 581 (1)	TAC analitico	
Finlandia	13 838 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	15 419 (1)		
TAC	Non pertinente		
(1) Numero d	li individui.		
Specie:	Spratto e catture connesse	Zona: Sottodivisioni 22-32 (acque dell'UE)	
	Sprattus sprattus	SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.	
Danimarca	22 218	TAC analitico	
Germania	14 076	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Estonia	25 800	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Finlandia	11 631		
Lettonia	31 160		
Lituania	11 272		
Polonia	66 128		
Svezia	42 952		
Unione	225 237 (1)		
TAC	Non pertinente		

⁽¹⁾ Almeno il 92% degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di aringa devono essere imputate al rimanente 8% del TAC.

ALLEGATO II

LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

- 1. Gli Stati membri assegnano il diritto ai pescherecci battenti le rispettive bandiere e che pescano con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con palangari fissi, palangari, ad eccezione dei palangari derivanti, delle lenze a mano e degli attrezzi "jigging" fino a:
 - a) 163 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 22-24, ad eccezione del periodo dal 1° al 30 aprile, durante il quale si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007; e
 - b) 160 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 25-28, ad eccezione del periodo dal 1° luglio al 31 agosto, durante il quale si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007.
- 2. Il numero annuo massimo di giorni di assenza dal porto durante i quali un peschereccio può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi specificati al punto 1, non può superare il numero massimo di giorni di assenza dal porto assegnato per una delle due zone.

3. In deroga ai punti 1 e 2, e ove richiesto da una gestione efficace delle possibilità di pesca, uno Stato membro può assegnare ai pescherecci battenti la sua bandiera il diritto a giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera che sono soggetti a limitazione dello sforzo nella stessa zona e qualora la capacità, in termini di kW, di ciascun peschereccio cedente sia uguale o superiore a quella dei pescherecci riceventi. Il numero dei pescherecci riceventi non può superare il 10% del numero totale di pescherecci dello Stato membro interessato, come indicato al punto 1.

ALLEGATO III

"Allegato II LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

- 1. Gli Stati membri assegnano il diritto ai pescherecci battono le rispettive bandiere e che pescano con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con palangari fissi, palangari, ad eccezione dei palangari derivanti, delle lenze a mano e degli attrezzi "jigging" fino a:
 - a) 163 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 22-24, ad eccezione del periodo dal 1° al 30 aprile, durante il quale si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007; e
 - b) 160 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 25-28, ad eccezione del periodo dal 1° luglio al 31 agosto, durante il quale si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007.
- 2. Il numero annuo massimo di giorni di assenza dal porto durante i quali un peschereccio può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi specificati al punto 1, non può superare il numero massimo di giorni di assenza dal porto assegnato per una delle due zone.

3. In deroga ai punti 1 e 2, e ove richiesto da una gestione efficace delle possibilità di pesca, uno Stato membro può assegnare ai pescherecci battenti la sua bandiera il diritto a giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera che sono soggetti a limitazione dello sforzo nella stessa zona e qualora la capacità, in termini di kW, di ciascun peschereccio cedente sia uguale o superiore a quella dei pescherecci riceventi. Il numero dei pescherecci riceventi non può superare il 10% del numero totale di pescherecci dello Stato membro interessato, come indicato al punto 1.".